



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 29 DICEMBRE 2006

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006 - N. 30	(1.1.0)	
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007		3
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006 - N. 31	(2.1.0)	
Legge finanziaria 2007		15

Anno XXXVI - N. 261 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2006021)

(1.1.0)

Legge regionale 27 dicembre 2006 - n. 30
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
del sistema regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978)

1. Gli enti e le aziende, anche autonome, istituiti dalla Regione, gli enti del servizio sanitario regionale e le società regionali indicati nell'elenco di cui all'allegato A costituiscono, con la Regione, il sistema regionale. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti:

- a) i soggetti di cui al comma 1 svolgono le prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente al sistema regionale al fine della produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;
- b) i soggetti individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'allegato A si avvalgono, di norma, del patrocinio dell'Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale; la rappresentanza in giudizio è disposta conformemente agli ordinamenti dei singoli enti; i rapporti tra i soggetti individuati e l'amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni; la rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto di interessi e per atti e attività inerenti all'organizzazione degli enti;
- c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:
 - 1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
 - 2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi dei soggetti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni.

3. Le convenzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono stipulate entro il 1° luglio 2007. A tal fine la Giunta regionale approva gli elementi essenziali per la definizione degli schemi di convenzione tipo.

4. La facoltà di ottenere le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato da parte dei consiglieri regionali si esercita nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, nei limiti delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle poste a tutela della riservatezza dei terzi e dei mercati finanziari.

5. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 9 bis è aggiunta la seguente:
 «d bis) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.»;
- b) dopo l'articolo 79 sono inseriti i seguenti:

*«Art. 79 bis**(Armonizzazione dei conti degli enti e aziende dipendenti)*

1. Per assicurare l'armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di ri-classificazione.

Art. 79 ter

(Concorso dei soggetti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica)

1. I soggetti del sistema regionale, di cui all'allegato A alla legge regionale recante "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007", contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari.».

Art. 2

(Disposizioni in materia di attività produttive
e di spese di gestione di fondi regionali.
Modifiche alle ll.r. 4/1979 e 36/1988)

1. Alla legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione e assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole «piccole imprese industriali» sono sostituite dalle seguenti: «*piccole e medie imprese*».

2. Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell'articolo 15, le parole «, nei limiti della somma all'uopo stanziata nel bilancio regionale» sono soppresse;
- b) la lettera B del comma 1 dell'articolo 24 è soppressa.

3. Le spese di gestione dei seguenti fondi sono a carico dei fondi stessi:

- a) Fondo per l'attuazione delle politiche regionali per lo sviluppo dell'eccellenza e della competitività dei metadistretti lombardi costituito in base all'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato);
- b) Fondo contributi in conto capitale abbattimento interessi, di cui all'articolo 14 della l.r. 36/1988;
- c) Fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese, di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);
- d) Fondo per l'internazionalizzazione delle PMI costituito in base all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 35/1996;
- e) Fondo di rotazione per interventi finanziari, Fondo di ga-

ranza e Fondo per abbattimento tassi finalizzati allo sviluppo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane);

- f) Fondo di rotazione per le nuove attività imprenditoriali, di cui all'articolo 10, comma 7, lettera d), della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

Art. 3
(Disposizioni in materia di infrastrutture.
Modifiche alla l.r. 9/2001)

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- «1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g), nonché le spese sostenute dalla Regione per le attività di vigilanza, monitoraggio e coordinamento nel corso della esecuzione delle opere.»*
- b) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
- «1 bis. Il concessionario deve riconoscere alla Regione una somma, nella misura indicata nel bando di gara, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Regione per il rilascio della concessione.»*
- c) dopo il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 12 è inserito il seguente: *«Il proponente o il promotore degli interventi di cui al Titolo III deve versare a favore dell'amministrazione competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, una somma, in base al valore complessivo delle opere da realizzare, da determinarsi con apposito provvedimento dell'amministrazione competente; in tale provvedimento sono individuate le modalità di versamento.»*

Art. 4
(Recupero delle somme anticipate
per la tenuta dei libri genealogici)

1. A seguito di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzato il recupero delle somme anticipate dalla Regione in base all'articolo 7, comma 20, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) per l'attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame.

Art. 5
(Funzioni amministrative di competenza comunale
in materia di bonifica di siti contaminati)

1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo comune, concernenti:

- a) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- b) la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all'articolo 242, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- c) l'approvazione del piano di monitoraggio, di cui all'articolo 242, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

d) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 7 e 13, del d.lgs. 152/2006;

e) l'accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all'articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006;

f) l'approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all'articolo 249 e all'allegato 4 del d.lgs. 152/2006.

2. È altresì trasferita ai comuni l'approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all'articolo 265, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza oggetto di strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).

4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ha già concluso la Conferenza di servizi, rimangono di competenza della Regione medesima limitatamente all'adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento.

Art. 6
(Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali)

1. Tutti gli automezzi adibiti al trasporto di animali devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima di entrare in un allevamento.

2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere effettuate dopo ogni scarico presso l'allevamento o macello presso cui questo è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate.

3. Gli animali oggetto di movimentazione devono essere scortati dal modello n. 4 di cui all'articolo 31 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), riportante le indicazioni e certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

4. A prova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'allegato VI dell'ordinanza ministeriale 26 luglio 2001 (Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e di sorveglianza per la peste suina classica) e conservarne una copia per un anno.

5. L'ingresso negli allevamenti per il carico dei suini è consentito esclusivamente ad automezzi vuoti. Il carico sullo stesso automezzo di suini provenienti da più allevamenti è consentito unicamente se viene effettuato dall'esterno degli allevamenti stessi, previa verifica, da parte dell'ASL, della sussistenza dei requisiti necessari per tale modalità di carico.

6. L'inosservanza, da parte dei trasportatori, delle misure di biosicurezza di cui ai commi da 1 a 5 comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 9.000 e, nel caso di trasporto a fini commerciali, la contestuale sospensione dell'autorizzazione al trasporto da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

7. Il trasportatore a fini commerciali al quale viene contestata la stessa infrazione per tre volte nel corso di tre anni consecutivi incorre nella revoca dell'autorizzazione.

Art. 7
(Disposizioni in materia socio-educativa.
Modifiche alla l.r. 22/2001)

1. Alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5 bis
(Contributi per il finanziamento di opere e impianti
inerenti strutture per finalità sociali ed educative)

1. Possono essere assegnati contributi in capitale a rimborso ventennale, di cui all'articolo 28-septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative.

2. Per ognuna delle iniziative finanziate, la Giunta regionale definisce i seguenti elementi:

- a) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all'importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;
- b) obiettivo ed indicatori di efficacia;
- c) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
- d) modalità di erogazione dei contributi;
- e) scadenza per la presentazione delle domande.».

Art. 8 (Soppressione dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e di Mantova e riorganizzazione delle relative funzioni)

1. L'Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova, di cui alle leggi regionali 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'Azienda regionale del porto di Cremona) e 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle Province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna), il 1° gennaio 2007 è soppressa.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, le funzioni e le attività della soppressa Azienda concernenti i porti e le zone portuali, di cui all'allegato B, sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, che possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati. Con successivo atto convenzionale tra la Regione e le Province di Cremona e Mantova saranno individuate ulteriori aree, funzionali allo sviluppo dell'attività portuale tesa al raggiungimento di un'effettiva intermodalità infrastrutturale. Nell'ambito degli atti convenzionali saranno considerate le relative ricadute economiche e finanziarie al fine della determinazione delle quote del contributo regionale di cui al comma 8.

3. In attesa della costituzione di un'Agenzia interregionale alla quale conferire tutte le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione di porti, banchine e infrastrutture per la navigazione non compresi nell'allegato B, dette funzioni sono temporaneamente esercitate dall'Agenzia interregionale per il fiume Po, a decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)).

4. Salvo quanto previsto dal comma 6, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 succedono in ogni rapporto facente capo alla soppressa Azienda, sulla base della ricognizione effettuata dal collegio commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2006).

5. Il personale della soppressa Azienda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è in parte trasferito alle Province di Cremona e di Mantova e in parte collocato in apposito ruolo speciale transitorio dell'AIPO, come indicato nell'allegato C.

6. I beni di proprietà dell'Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova dal 1° gennaio 2007 sono trasferiti alla Regione Lombardia. I beni necessari all'esercizio delle funzioni,

come individuati con apposito atto, sono affidati in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 e 3.

7. Ai soggetti che esercitano le funzioni di cui al presente articolo spettano gli introiti dei canoni e delle tariffe derivanti dall'esercizio delle funzioni medesime, nella misura del 90 per cento. Tali introiti devono essere destinati all'esercizio delle funzioni assegnate con il presente articolo. La rimanente parte è di competenza della Regione. I canoni sono applicati dalle Province di Cremona e Mantova e da AIPO, secondo le rispettive competenze. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni, nonché la misura minima dei canoni. Fino all'emanazione della suddetta deliberazione, si applica la direttiva del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Porti n. 16 del 12 gennaio 2004 ed i canoni sono determinati sulla base della tabella di cui all'allegato D.

8. Per l'anno 2007 è riconosciuto il contributo regionale come determinato e ripartito nell'allegato E. Per il 2008 e 2009 il contributo sarà ridotto sulla base del grado di raggiungimento dell'equilibrio economico dimostrato dalla relazione economico-finanziaria che le Province di Cremona e Mantova ed AIPO sono tenute a presentare entro il 30 settembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento.

9. La Regione, ai sensi della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), provvede a programmare gli interventi sui porti di Cremona e Mantova e sul sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, sentite la Provincia di Cremona, la Provincia di Mantova e AIPO, secondo le funzioni assegnate.

10. Al fine di assicurare la regolare transizione nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un delegato, individuato tra il personale di ruolo della Giunta regionale, che, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 2 e 3, cura il regolare e coerente svolgimento delle medesime funzioni. Il delegato provvede altresì, d'intesa con la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, all'eventuale accertamento della titolarità dei rapporti giuridici oggetto della ricognizione del collegio commissariale, nonché a proporre alla Giunta regionale, ove occorra, gestioni liquidatorie residuali. Il delegato dura in carica centottanta giorni e trasmette i risultati finali alla Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta, di nomina del delegato, stabilisce il compenso attribuito al delegato medesimo riconoscendo, in aggiunta al trattamento economico di spettanza, una quota di retribuzione di risultato aggiuntiva pari al 100% di quella in godimento.

11. Sono o restano abrogate, dal 1° gennaio 2007, le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'Azienda regionale del porto di Cremona);
- b) la legge regionale 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna);
- c) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1998, n. 20 (Modifiche di leggi regionali);
- d) il comma 13 dell'articolo 31 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);
- e) il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 27 dicembre 2006

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/288 del 19 dicembre 2006)

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

ELENCO ENTI COSTITUENTI IL SISTEMA REGIONALE

a) Enti dipendenti

- a) Agenzia regionale per il lavoro;
- b) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- c) Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF);
- d) Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (IreF);
- e) Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IreR);
- f) Istituti per il diritto allo studio universitario (ISU).

b) Enti sanitari

- a) Azienda Sanitaria Locale (ASL);
- b) Azienda Ospedaliera (AO);
- c) IRCCS pubblici.

c) Altri enti pubblici

- a) Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER);
- b) Consorzi di bonifica;
- c) Enti parco regionali.

d) Società a partecipazione regionale

- a) Cestec s.p.a. – Centro Lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese;
- b) Finlombarda s.p.a.;
- c) Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
- d) Lombardia Informatica s.p.a.;
- e) Punti Energia s.c.a.r.l.;
- f) FNM s.p.a.;
- g) Federfidi s.c. – Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi;
- h) Navigli Lombardi s.c.a.r.l.

5) Fondazioni istituite dalla Regione

- a) Fondazione Centro Lombardo per l'incremento della Floro-Orto-Frutticoltura – Scuola di Minoprio;
- b) Fondazione IREALP – Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia applicate alle Aree alpine;
- c) Fondazione Film Commission;
- d) Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA).

ALLEGATO B
(articolo 8, comma 2)

PORTI E ZONE PORTUALI

Provincia di Cremona

- Porto di Cremona
- Bacino di Pizzighettone


Provincia di Mantova

- Porto di Mantova – Valdarò
come riportato nelle unite planimetrie

PORTO DI CREMONA




Scala 1:10000



BACINO DI PIZZIGHETTONE




Scala 1:5000



PORTO DI MANTOVA



Scala 1:5000



FUNZIONI E ATTIVITÀ

1. Adozione, previa intesa con il comune o con i comuni interessati, ed in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, del piano regolatore portuale, che disegna l'assetto complessivo dei porti, individuando anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree portuali;
2. Programmazione, coordinamento, promozione, controllo delle operazioni portuali di carico, scarico e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolte nell'ambito portuale, nonché le altre attività di carattere commerciale con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tale attività, ed in genere tutte le attività di polizia amministrativa nell'ambito dei porti e nelle zone portuali;
3. Tenuta dei registri delle navi e dei galleggianti e del personale della navigazione;
4. Rilascio e rinnovo licenze di navigazione;
5. Gestione diretta, ovvero mediante rilascio di concessioni, del patrimonio e del demanio costituente i porti (vedi planimetrie allegate) definendo e riscuotendo i relativi canoni;
6. Cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni ivi compresa quella del mantenimento dei fondali negli ambiti portuali;
7. Promozione di accordi con i soggetti competenti per la realizzazione e gestione dei raccordi ferroviari e stradali con i porti.

ALLEGATO C

(articolo 8, comma 5)

PERSONALE

Qualifica	AIPO	Provincia di Cremona	Provincia di Mantova
Dirigente	1	1	0
Categoria D	5	3	0
Categoria C	3	3	4
Categoria B	3	0	0
Totale	12	7	4

ALLEGATO D

(articolo 8, comma 7)

DEMANIO IDROVIARIO

	<i>canone €/mq</i>	
OPERATORE NAUTICO		
Tipologia		coeff.
Pontile	13	1
spazio acqueo	9	1
area a terra	1	1

ASSOCIAZIONE		
Tipologia		coeff.
Pontile	13	0,3
spazio acqueo	9	0,3
area a terra	1	0,3

PRIVATO		
Tipologia		coeff.
Pontile	20	1
spazio acqueo	13	1
area a terra	4	1

ENTE PUBBLICO		
Tipologia		coeff.
Pontile	9	1
spazio acqueo	6	1
area a terra	1	1

PORTO CATENA MANTOVA

ASSOCIAZIONE		
Tipologia		coeff.
pontile	6	1
spazio acqueo	4	1
area a terra	1	1

PORTO DI CREMONA**PORTO DI VALDARO E BANCHINE**

<i>Occupazione temporanea di spazio acqueo di durata inferiore all'anno</i>	canone €/giorno
a) lungh. f.t. da 0 a 20 m.	6
b) lungh. f.t. da 20 a 40 m.	13
c) lungh. f.t. da 40 a 80 m.	19
d) oltre 80 m.	25
Nel caso di movimentazione merci i canoni si applicano dopo il 10° g.	
<i>Occupazione annuale</i>	
Navi minori (secondo modulo d'ingombro lungh. f.t. per largh. massima)	9
CANONE MINIMO	300
<i>Concessioni aree</i>	canone €/mq
Aree a terra	2

Il canone viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT come determinato dall'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia)

ALLEGATO E

(articolo 8, comma 8)

CONTRIBUTO REGIONALE

- Provincia di Cremona: 462.000,00 euro
- Provincia di Mantova: 380.000,00 euro
- AIPO: 574.000,00 euro

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»

Art. 9 bis

(Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

2. La Giunta regionale invia contestualmente il documento di cui al comma 1 alla Conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali che esprime il proprio parere entro e non oltre il 15 luglio.

3. Il documento si compone di due parti di cui la prima contiene lo stato di attuazione e l'aggiornamento del programma regionale di sviluppo e la seconda la programmazione economico-finanziaria regionale; la seconda parte prevede in particolare:

- a) la situazione e l'evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria nazionale;
- b) gli indirizzi per gli interventi connessi alla manovra di finanza regionale;
- c) gli indirizzi delle leggi collegate;
- d) gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata;
- d bis) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.

4. Il Consiglio regionale delibera sul documento di programmazione economico-finanziaria, entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante l'approvazione di una risoluzione ai sensi del proprio regolamento interno.

5. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e la risoluzione approvata sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Se entro il termine stabilito il Consiglio regionale non approva la risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la Giunta regionale, entro il termine previsto dallo Statuto, presenta comunque, contestualmente al progetto di bilancio, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 1 della l.r. 6 gennaio 1979, n. 4 «Partecipazione e assistenza finanziaria della Regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi»

Art. 1

In attuazione dell'art. 19, II comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 la Regione partecipa alla Federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio regionale nel settore delle piccole e medie imprese - Federfidi lombardia s.r.l.

La Regione presta assistenza finanziaria alla Federazione di cui al precedente comma mediante la concessione di contributi annuali.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 15 e 24 della l.r. 27 giugno 1988, n. 36 «Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia»

Art. 15

(Stipula di convenzioni)

1. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione della

Giunta regionale, stipula convenzioni con uno o più istituti di credito autorizzati alle operazioni di medio e lungo termine ai fini della concessione dei mutui agevolati dall'intervento regionale di cui al presente titolo.

2. Con le convenzioni di cui al precedente primo comma può essere affidata agli istituti di credito l'effettuazione dell'istruttoria sugli aspetti tecnico-economici dei progetti presentati.

3. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, stipula una convenzione con Finlombarda S.p.A. ai fini di prevedere la consulenza della stessa società in ordine agli aspetti tecnici ed economici dei criteri di attuazione del presente titolo della legge.

4. La convenzione di cui al precedente terzo comma stabilisce altresì l'entità del compenso riconosciuto a Finlombarda per l'attività svolta in base alla convenzione medesima.

Art. 24

(Norma finanziaria)

Per le finalità previste dal precedente art. 3, è autorizzata per il 1988 la concessione di contributi regionali in capitale di L. 4.000.000.000.

Per le finalità previste dal precedente art. 10 è autorizzata per il 1988 la concessione di contributi regionali in capitale di L. 500.000.000.

Per le finalità previste dal precedente art. 14, II comma lett. a) è autorizzata per il 1988 la concessione di contributi regionali in capitale di L. 1.000.000.000.

Per le finalità previste dai precedenti artt. 14 lett. b) e 19 si provvede mediante impiego delle assegnazioni statali disposte ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 217/83 e da eventuali altre assegnazioni comunitarie.

Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 5.500.000.000 previsto per il 1988 dai precedenti I, II e III comma, si provvede, mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finalizzate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, sono apportate le seguenti variazioni:

A Stato di previsione delle entrate

1. Al titolo 3, categoria 4, sono istituiti per memoria i capitoli:

3.4.2489 «Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi propri regionali concessi e revocati a enti pubblici per incentivare interventi sulle strutture e infrastrutture turistiche e introito dei relativi interessi maturati riferiti anche a contributi finanziati con risorse assegnate dallo Stato per le stesse finalità»;

3.4.2490 «Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi propri regionali concessi e revocati a soggetti privati per incentivare interventi sulle strutture e infrastrutture turistiche e introito dei relativi interessi maturati riferiti anche a contributi finanziati con risorse assegnate dallo Stato per le stesse finalità».

2. Al titolo 3, categoria 5 sono istituiti per memoria i capitoli:

3.5.2491 «Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi statali concessi e revocati a enti pubblici per incentivare interventi sulle strutture e infrastrutture turistiche»;

3.5.2492 «Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi statali concessi e revocati a soggetti privati per incentivare interventi sulle strutture e infrastrutture turistiche»;

B

C Stato di previsione delle spese di Parte II

1. Alla Parte II, ambito 3, settore 7, obiettivo 2, progetto 2, sono istituiti:

- a) per memoria il capitolo 2.3.7.2.2.2494 «Impiego dei contributi di investimento concessi e revocati finanziati con mezzi statali a favore di soggetti privati per incentivare l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche»;
- b) il capitolo 2.3.7.2.2.2495 «Contributi regionali in conto capitale a Comuni per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150 milioni.
- il capitolo 2.3.7.2.2.2496 «Contributi regionali in conto capitale alle Province per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni;
 - il capitolo 2.3.7.2.2.2497 «Contributi regionali in conto capitale a Consorzi di Comuni e a Comunità Montane per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni;
 - il capitolo 2.3.7.2.2.2498 «Contributi regionali in conto capitale ad Enti ed Associazioni senza fine di lucro per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 350 milioni;
 - il capitolo 2.3.7.2.2.2499 «Contributi regionali in conto capitale ad imprese, consorzi fra imprese e cooperative per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000 milioni;
 - il capitolo 2.3.7.2.2.2500 «Contributi regionali in conto capitale a Società con partecipazione pubblica non inferiore al 20% per lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico nonché la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400 milioni;
 - il capitolo 2.3.7.2.2.2501 «Contributi regionali in capitale a cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che abbiano fra gli scopi statuari la concessione di agevolazioni finanziarie agli operatori turistici singoli o associati per l'assunzione di crediti bancari destinati all'incremento ed al miglioramento della struttura ricettiva e turistica sia alberghiera che extralberghiera» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;
 - il capitolo 2.3.3.7.2.2502 «Contributi regionali in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti privati anche diversi dai proprietari per l'ammodernamento il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.
2. La descrizione del capitolo 2.3.7.2.2.1917 è così modificata «Contributi statali in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti privati anche diversi dai proprietari, per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche».

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 3 della legge regionale 16 ottobre 1998, n. 20 «Modifiche di leggi regionali»

Art. 3

(Modifiche alla legislazione regionale in materia di enti dipendenti e strumentali)

1. ...

2. Alla l.r. 2 gennaio 1980, n. 4 «Istituzione dell'Azienda regionale delle Foreste» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 7, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera e bis):

«e bis) deliberare il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa predisposti ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile.»;

b) l'art. 12, comma 1, è così sostituito:

«1. Il collegio dei revisori controlla la gestione economico-finanziaria dell'azienda, redige le relazioni annuali sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sul bilancio d'esercizio e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'Amministrazione.».

3. Alla l.r. 28 febbraio 1986, n. 6 «Istituzione del Centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera d bis):

«d bis) deliberare il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa predisposti ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile.»;

b) l'art. 9, comma 1, è così sostituito:

«1. Il collegio dei revisori controlla la gestione economico-finanziaria del Centro, redige le relazioni annuali sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sul bilancio d'esercizio e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'Amministrazione.».

4. Alla l.r. 3 ottobre 1981, n. 62 «Istituzione del Centro regionale incremento ippico» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera d bis):

«d bis) deliberare il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa predisposti ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile.»;

b) l'art. 9, comma 1, è così sostituito:

«1. Il collegio dei revisori controlla la gestione economico-finanziaria dell'ente, redige le relazioni annuali sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sul bilancio d'esercizio e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'Amministrazione.».

5. Alla l.r. 21 luglio 1979, n. 35 «Istituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAL)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 8, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente lettera f bis):

«f bis) deliberare il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa predisposti ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile.»;

b) l'art. 14, comma 1, è così sostituito:

«1. Il collegio dei revisori controlla la gestione economico-finanziaria dell'ente, redige le relazioni annuali sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul bilancio d'esercizio e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'Amministrazione.».

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 31 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»

**Art. 31
(Norme transitorie)**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma di cui al comma 19, effettua i conferimenti di funzioni agli enti locali.

2. Sono in ogni caso trasferite entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma, di cui al comma 1, le seguenti funzioni:

- a) i compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);
- b) l'approvazione dei piani di bacino di cui all'art. 4, comma 2, lettera d);
- c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere h) ed i);
- d) l'accertamento ai sensi del d.P.R. 753/1980 di cui all'art. 4, comma 2, lettera j) e di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
- e) lo svolgimento delle funzioni amministrative e di vigilanza, di cui al d.P.R. 753/1980, relative agli impianti fissi e a fune di cui all'art. 4, comma 2, lettera k), di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e art. 6, comma 1, lettera f);
- f) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera e);
- g) ...

3. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1, sono delegate le seguenti funzioni:

- a) le autorizzazioni delle manifestazioni nautiche di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) e all'art. 6, comma 2, lettera d);
- b) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulla costruzione delle nuove navi di cui all'art. 4, comma 3, lettera c);
- c) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità di cui all'art. 4, comma 3, lettera d);
- d) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci di cui all'art. 4, comma 3, lettera f);
- e) le funzioni previste dall'art. 5 della legge 264/1991, di cui all'art. 4, comma 3, lettera g);
- f) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b);
- g) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali del Naviglio Grande e Pavese di cui all'art. 6, comma 2, lettera c).

4. Sino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi di linea, nonché sino alla prima attuazione dell'art. 20, comma 4, si applicano le disposizioni della l.r. 7/1998, modificativa ed integrativa della l.r. 13/1995.

5. La conservazione dell'ammontare delle contribuzioni di cui alla l.r. 7/1998 è subordinata alla adesione alla riorganizzazione dell'assetto dell'offerta, definita dagli enti concedenti. Nel caso di mancata adesione delle aziende alla riorganizzazione, definita dall'ente concedente, la Regione, sulla base di apposita attestazione, procede ad una riduzione sino al massimo del quindici per cento del contributo di esercizio, da destinare allo stesso ente concedente per far fronte a miglioramenti dell'offerta di servizio.

6. ...

7. La Giunta regionale, d'intesa con le province, con i comuni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), con le comunità montane per i servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), provvede, entro novanta giorni dall'intervenuta definizione dei servizi minimi di cui all'art. 17, alla determinazione ed articolazione delle risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla stipula dei contratti di servizio, tenuto conto del livello dei servizi minimi individuati e della spesa sostenuta dalla Regione nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1997 per l'esercizio del trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, commi 4 e 6.

8. Gli enti locali, entro i centoventi giorni successivi al perfezionamento degli adempimenti della Giunta regionale di cui al comma 7, formulano le proposte dei programmi triennali dei servizi di competenza, da approvarsi ai sensi dell'art. 18.

9. Le autorizzazioni di cui al comma 8 dell'art. 20 e al comma 2 dell'art. 25 avranno effetto dopo centottanta giorni dal loro rilascio. Per tale periodo sono prorogate le concessioni già assentite.

10. Sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11, la Giunta regionale definisce un programma di interventi per migliorare la fruizione del demanio lacuale e fluviale, nonché dei Navigli, ai soli fini di navigazione.

11. Sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11, il rilascio delle concessioni demaniali lacuali, da parte dei comuni, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) redazione, in caso di interventi inerenti le strutture portuali e gli approdi, da realizzarsi preferibilmente mediante pontili mobili, di uno studio volto a documentare la compatibilità degli interventi, in particolare per quanto concerne:
 - 1) la viabilità di accesso, anche in relazione ai collegamenti con i servizi di trasporto pubblico;
 - 2) la dotazione di spazi di sosta e parcheggio;
 - 3) la presenza di servizi e attrezzature complementari alla navigazione;
 - 4) le caratteristiche paesistico-ambientali del sito interessato agli interventi, esteso ad un intorno sufficientemente ampio, nonché la compatibilità con le previsioni urbanistiche vigenti e i vincoli ambientali, idrogeologici e idraulici;
- b) predisposizione di un piano finanziario da cui risultino i costi e i ricavi previsti e i relativi ammortamenti, cui proporzionare la durata della concessione che, di norma, non può superare i quindici anni;
- c) adozione dello strumento della conferenza dei servizi per l'esame delle istanze concessorie alla quale partecipa un rappresentante della competente direzione generale della Giunta regionale.

12. Le concessioni di cui al comma 11 vengono affidate previo regolamento comunale che identifichi la graduatoria.

13. ...

13 bis. Sino alla stipula dei contratti di servizio di cui all'art. 22, la Giunta regionale sottoscrive apposite convenzioni con le Ferrovie dello Stato S.p.A., con le Ferrovie Nord Milano S.p.A. ovvero con società da esse partecipate per l'effettuazione di servizi ferroviari di competenza regionale; nell'ambito di tali convenzioni sono individuate le procedure di concessione ed erogazione dei relativi contributi regionali.

14. ...

14 bis. Nelle more della definizione di provvedimenti attuativi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di sicurezza della navigazione interna la Giunta regionale, al fine di promuovere in via sperimentale il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti, stipula apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e con la Comunità del Garda per assicurare lo svolgimento del predetto servizio. Nell'ambito di tale convenzione sono individuate le modalità di espletamento del servizio di pronto intervento e soccorso, da coordinarsi territorialmente dalla Comunità del Garda, nonché le modalità di erogazione del relativo sostegno finanziario.

15. Sino al trentesimo giorno successivo alla nomina da parte di tutte le province delle commissioni tecniche di cui all'art. 29, la commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti, istituita ai sensi dell'art. 12 della l.r. 20/1995, continua ad espletare le proprie funzioni e compiti.

16. Rimangono a carico della competente direzione generale della Giunta regionale i procedimenti amministrativi previsti dagli artt. 4, 5 e 6, che alla data della stipulazione dell'accordo di programma di cui al comma 19 risultino non ancora conclusi.

17. Fino all'efficacia dei contratti relativi ai servizi di linea, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4, della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto).

18. I comuni del sedime aeroportuale di Malpensa e Orio al Serio, i quali, in attuazione di norme regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 422/1997, hanno consentito ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della l. 21/1992 l'esercizio del servizio taxi presso i rispettivi aeroporti, sono autorizzati in deroga alla normativa vigente a convertire tali

autorizzazioni in licenze taxi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per le esigenze commesse al trasferimento di traffico aereo dall'aeroporto di Linate all'aeroporto di Malpensa, le licenze taxi della provincia di Varese sono incrementate di cinquanta unità. La provincia di Varese provvede all'assegnazione delle licenze taxi ai singoli comuni, assicurando che almeno il sessanta per cento delle stesse venga attribuita ai comuni ricompresi nell'«Ambito ristretto» individuato dal Piano territoriale d'area Malpensa adottato dalla provincia di Varese con d.c.p. n. 75 del 25 luglio 1997. Le licenze di cui al presente comma costituiscono anticipazione del fabbisogno provinciale di licenze taxi di cui all'articolo 7 della l.r. 20/1995. In sede di prima attuazione la disciplina di cui all'articolo 25 si applica al comune capoluogo di regione, ai comuni già integrati con il sistema taxi di Milano alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni di sedime aeroportuale. La medesima disciplina è applicata anche ai comuni della provincia di Varese assegnatari del contingente di cinquanta licenze indicate nel presente comma, nonché ai comuni di Laveno Mombello, Luino e Saronno già abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del d.p.g.r. 31 luglio 1998, n. 66253 e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta dei comuni medesimi. Nelle more della stipulazione da parte dei comuni della convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 25, l'estensione dell'integrazione del bacino aeroportuale è disposta dalla Giunta regionale, su richiesta dei comuni medesimi, nei confronti dei comuni che siano confinanti con almeno uno di quelli già integrati e nei quali si siano manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovramunicipale.

18 bis. Il contingente delle licenze taxi del comune di Milano, determinato con le modalità di cui all'articolo 7 l.r. 15 aprile 1995 n. 20, è incrementato di 19 unità.

19. In sede di prima applicazione della presente legge, con appositi accordi di programma da stabilirsi tra la Regione e gli enti locali interessati, vengono individuati il personale e le risorse strumentali occorrenti per lo svolgimento delle funzioni conferite. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico alle province ed ai comuni interessati al trasferimento e alla delega di funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e adempimenti riguardanti i bacini lacuali e fluviali, la Regione adegua le strutture nell'ambito della Direzione Generale Trasporti e mobilità.

19 bis. Le idrosuperfici segnalate di Lenno e Porlezza sono confermate sino al 31 dicembre 2001, salvo successiva concessione.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 9 e 12 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale»

Art. 9 (Corrispettivi concessori)

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g), nonché le spese sostenute dalla Regione per le attività di vigilanza, monitoraggio e coordinamento nel corso della esecuzione delle opere.

1 bis. Il concessionario deve riconoscere alla Regione una somma, nella misura indicata nel bando di gara, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Regione per il rilascio della concessione.

2. Il risultato economico dell'esercizio concesso è oggetto di verifica triennale a decorrere dalla terza annualità utile. Qualora dalla verifica del ciclo d'esercizio si riscontri saldo positivo tra rientro da tariffa effettivo e rientro prefigurato nell'ambito del piano economico-finanziario della concessione, lo stesso viene corrisposto dal concessionario alla Regione sino ad avvenuta restituzione della eventuale contribuzione da questa assicurata all'intervento. A restituzione avvenuta, ovvero qualora non vi sia stata partecipazione regionale, quota parte corrispondente al 50% di tale saldo è corrisposta dal concessionario alla Regione, ovvero può essere utilizzata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, per la riduzione delle tariffe applicate sulla tratta.

3. Gli introiti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti al bilancio regionale e vengono finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, ivi comprese quelle per il trasporto pubblico, nonché per l'inserimento e la mitigazione ambientale delle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.

Art. 12 (Promozione degli interventi in finanza di progetto)

1. La promozione di interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto consiste:

- nello sviluppo di una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui all'articolo 11, comma 5, nella forma del progetto preliminare di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
- nel caso di soggetto proponente non coincidente con l'ente interessato, consiste altresì nella sottoposizione della proposta all'amministrazione competente al fine della valutazione di fattibilità della proposta stessa.

2. Nel caso di progetto direttamente sviluppato a cura dell'amministrazione competente alla sua approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa concessione, previa concertazione con le amministrazioni interessate secondo le procedure di cui all'articolo 19.

3. Nel caso di progetto proposto a cura di soggetto pubblico o privato non coincidente con l'amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente sottopone all'amministrazione competente il progetto d'intervento contenente i documenti, gli elaborati e le analisi, specificati con la deliberazione di cui al comma 4, e provvede a rendere pubblica la proposta presentata. Entro novanta giorni dalla pubblicizzazione della proposta, è facoltà di altri soggetti presentare proposte concorrenti, che devono essere formulate in osservanza di quanto previsto al comma 1. Entro i novanta giorni successivi al termine per la presentazione di proposte concorrenti, l'amministrazione competente esprime la propria valutazione sulla proposta e l'eventuale scelta tra quelle presentate. Il proponente o il promotore degli interventi di cui al Titolo III deve versare a favore dell'amministrazione competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, una somma, in base al valore complessivo delle opere da realizzare, da determinarsi con apposito provvedimento dell'amministrazione competente; in tale provvedimento sono individuate le modalità di versamento. La proposta selezionata, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell'amministrazione competente, secondo le procedure di cui all'articolo 19, viene posta a base della gara di aggiudicazione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

- i documenti, elaborati ed analisi occorrenti alla definizione della proposta di cui al comma 1;
- le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 3;
- le modalità di pubblicizzazione delle proposte di cui al comma 3;
- le modalità per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base della gara, delle spese sostenute per l'elaborazione dello stesso, qualora si tratti di soggetti diversi.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 «Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione»

Art. 7 (Determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di enti dipendenti)

1. Il Consiglio regionale stabilisce, su proposta della Giunta re-

gionale, gli indirizzi generali per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi delle aziende e degli enti dipendenti.

2. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi di cui al comma 1 entro due mesi dal ricevimento della proposta da parte della Giunta regionale.

3. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 9 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«9. Il compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori è determinato dalla Giunta regionale.».

4. Alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Regionale Lombardo per la Formazione del Personale della pubblica amministrazione - I.Re.F.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato.

b) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. Il compenso dei componenti gli organi dell'Istituto è determinato dalla Giunta regionale.»;

c) i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 10 sono abrogati.

5. ...

6. ...

7. Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale previste dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle leggi regionali 8/1987, 34/1989 e successive modifiche.

(BUR2006022)

Legge regionale 27 dicembre 2006 - n. 31
Legge finanziaria 2007

(2.1.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, alle fondazioni no profit e agli enti ecclesiastici accreditati che sono a contratto ai sensi della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) che svolgono attività sanitaria o socio-sanitaria è riconosciuto un credito d'imposta annuale fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'aliquota dell'uno per cento, dovuta alla Regione Lombardia, a titolo di imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

2. In attuazione dell'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2006»), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 alle aziende pubbliche di servizi alla persona lombarde, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è riconosciuto un credito d'imposta annuale fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'aliquota del quattro e venticinque per cento, dovuta alla Regione Lombardia, a titolo di imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio regionale ai sensi del d.lgs. 446/1997.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nei limiti delle disposizioni comunitarie.

4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. Per il triennio 2007/2009 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

6. Le quote a carico dell'esercizio 2007 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

7. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.

8. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2008 e 2009 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2007/2009.

9. Sono autorizzate per il triennio 2007/2009 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.

10. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisizione di collaborazioni finalizzate a garantire il tempestivo svolgimento dei

controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, relativamente alle operazioni da realizzarsi con il cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2007/2013.

11. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.

Art. 2
(Entrata in vigore)

- 1.** La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 27 dicembre 2006

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/306 del 20 dicembre 2006)

Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali

(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett.b)

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
1.3.3.2.4 Corrente	Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo	3.477.980,00	3.527.980,00	3.577.980,00
1.3.7.2.354 Corrente	Sviluppo del sistema integrato di analisi e conoscenze per il governo regionale	154.863,00	0,00	0,00
2.1.1.2.406 Corrente	Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità	300.000,00	1.332.914,00	1.807.914,00
2.1.2.2.77 Corrente	Diritto dovere di istruzione e formazione	0,00	2.000.000,00	2.120.000,00
2.3.1.2.55 Corrente	Valorizzazione del patrimonio culturale	260.000,00	0,00	0,00
2.3.1.3.56 Capitale	Valorizzazione del patrimonio culturale	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.3.2.2.59 Corrente	Qualificazione e sostegno dei servizi culturali	160.000,00	0,00	0,00
2.3.3.2.54 Corrente	Qualificazione e sostegno delle attività culturali	439.300,00	0,00	0,00
2.4.1.2.66 Corrente	Promozione delle attività e degli eventi sportivi	0,00	600.000,00	5.380.000,00
2.4.2.2.346 Corrente	Sviluppo dell'impiantistica sportiva	0,00	0,00	150.000,00
2.5.1.2.82	La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali	250.000,00	0,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
Corrente				
2.5.2.2.84 Corrente	Sviluppo dell'occupabilità, dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo delle donne	339.000,00	0,00	0,00
3.1.2.2.371 Corrente	Internazionalizzazione delle imprese	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.2.2.380 Corrente	Sistema cooperativo	150.000,00	0,00	0,00
3.4.1.2.362 Corrente	Sistemi turistici	200.000,00	500.000,00	500.000,00
3.4.2.2.31 Corrente	Promozione del territorio lombardo	250.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
3.6.1.2.376 Corrente	Interventi per la competitività del comparto artigiano	100.000,00	100.000,00	550.000,00
3.6.2.2.403 Corrente	Interventi a favore del sistema dei servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.7.2.2.29 Corrente	Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore	6.312.395,00	5.911.000,00	5.612.000,00
3.7.3.2.38 Corrente	Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.8.1.2.332 Corrente	Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive	0,00	0,00	700.000,00
3.8.1.3.333 Capitale	Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.8.2.2.366	Promozione del sistema fieristico	600.000,00	0,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
	Corrente			
4.1.1.2.386 Corrente	Rischio idrogeologico e sismico	0,00	0,00	520.000,00
4.2.1.2.9 Corrente	Cooordinamento e raccordo delle polizie locali	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.2.2.388 Corrente	Sicurezza urbana	600.000,00	1.595.000,00	2.095.000,00
4.3.1.2.11 Corrente	Coordinamento per la gestione delle emergenze locali e regionali	532.000,00	570.000,00	1.458.000,00
5.1.0.2.256 Corrente	Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.4.3.261 Capitale	Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari	30.000.000,00	0,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	30.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.87 Corrente	Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5.2.2.2.91 Corrente	Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori	130.000,00	130.000,00	14.672.000,00
5.2.4.2.94 Corrente	Politiche di inclusione e integrazione sociale	300.000,00	0,00	1.368.000,00
5.2.4.3.96 Capitale	Politiche di inclusione e integrazione sociale	100.000,00	0,00	0,00
5.2.5.2.93 Corrente	Valorizzazione del non profit e servizio civile	0,00	0,00	2.606.354,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
6.1.8.2.125 Corrente	Sistema della navigazione interna	300.000,00	700.000,00	700.000,00
6.1.10.2.410 Corrente	Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali	250.000,00	0,00	0,00
6.1.98.3.350 Capitale	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale	2.597.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	2.597.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.120 Corrente	Servizio Ferroviario Regionale	80.000,00	200.000,00	3.200.000,00
6.2.2.2.123 Corrente	Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	728.000,00	733.332,00	13.820.000,00
6.3.1.2.147 Corrente	Reti e servizi di pubblica utilità	245.480,00	245.480,00	5.000.000,00
6.3.2.2.137 Corrente	Fonti energetiche	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6.3.3.2.142 Corrente	Rifiuti	50.000,00	50.000,00	0,00
6.4.1.2.299 Corrente	Aree protette e tutela dell'ambiente naturale	220.000,00	230.000,00	230.000,00
6.4.5.2.154 Corrente	Sviluppo sostenibile	50.000,00	0,00	0,00
6.5.2.2.109 Corrente	Pianificazione territoriale e difesa suolo	0,00	100.000,00	0,00
6.5.4.2.104	La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale	0,00	0,00	120.000,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
Corrente				
6.5.6.2.293 Corrente	Territorio montano e piccoli Comuni	0,00	0,00	200.000,00
7.2.0.2.179 Corrente	Funzionamento del sistema informativo regionale	0,00	0,00	10.000.000,00
7.2.0.2.186 Corrente	Consulenze	940.000,00	550.000,00	550.000,00
7.2.0.2.187 Corrente	Azioni di comunicazione interna ed esterna	411.615,00	0,00	0,00
7.2.0.2.264 Corrente	Studi e ricerche in materie di interesse regionale	100.000,00	0,00	175.000,00
7.4.0.2.72 Corrente	Iniziative e azioni per il nuovo Fondo Sociale Europeo 2000-2006	0,00	0,00	100.000,00
7.4.0.2.210 Corrente	Fondo per altre spese correnti	4.600.000,00	0,00	0,00
7.4.0.2.237 Corrente	Programmi operativi relativi al F.S.E.	28.676.727,00	0,00	0,00
7.4.0.2.249 Corrente	Fondi regionali per programmi comunitari	0,00	0,00	1.700.000,00
7.4.0.3.211 Capitale	Fondo per il finanziamento di spese d'investimento	153.848.000,00	160.362.000,00	136.878.000,00
7.4.0.3.254 Capitale	Fondo per progetti infrastrutturali	7.000.000,00	7.000.000,00	11.500.000,00
7.4.0.3.266	Iniziative FRISL	11.075.000,00	14.425.000,00	5.500.000,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
Capitale				
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	11.075.000,00	14.425.000,00	5.500.000,00
TOTALI		274.387.360,00	222.922.706,00	254.850.248,00

Tabella "B" - Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali

(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett. c)

UPB	Descrizione	Riduzioni di spesa	
		Previsioni 2007	Previsioni 2008
1.3.2.2.315 Corrente	Governance interistituzionale e partenariato	600.000,00	500.000,00
1.3.3.2.4 Corrente	Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo	100.000,00	150.000,00
2.1.3.2.73 Corrente	Formazione superiore, Alta formazione e Università	38.000,00	38.000,00
2.2.3.2.79 Corrente	Sostegno della nuova imprenditorialità	1.000.000,00	0,00
2.2.3.3.81 Capitale	Sostegno della nuova imprenditorialità	3.500.000,00	3.500.000,00
2.4.1.2.66 Corrente	Promozione delle attività e degli eventi sportivi	1.000.000,00	0,00
2.4.2.2.346 Corrente	Sviluppo dell'impiantistica sportiva	90.000,00	0,00
2.4.2.3.67 Capitale	Sviluppo dell'impiantistica sportiva	2.100.000,00	0,00
2.5.1.2.82 Corrente	La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali	400.000,00	0,00
3.2.2.3.51 Capitale	Ricerca e trasferimento tecnologico	5.000.000,00	0,00
3.4.3.3.364 Capitale	Marketing territoriale	500.000,00	500.000,00

UPB	Descrizione	Riduzioni di spesa	
		Previsioni 2007	Previsioni 2008
3.6.1.3.377 Capitale	Interventi per la competitività del comparto artigiano	4.883.000,00	4.883.000,00
3.6.2.3.404 Capitale	Interventi a favore del sistema dei servizi	2.500.000,00	1.000.000,00
3.7.2.3.30 Capitale	Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore	5.000.000,00	0,00
3.8.1.3.333 Capitale	Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive	2.000.000,00	0,00
4.1.3.3.119 Capitale	Sicurezza stradale	100.000,00	0,00
4.2.1.2.9 Corrente	Coordinamento e raccordo delle polizie locali	55.000,00	0,00
4.2.2.2.388 Corrente	Sicurezza urbana	745.000,00	495.000,00
4.2.2.3.352 Capitale	Sicurezza urbana	1.000.000,00	0,00
4.3.1.2.11 Corrente	Coordinamento per la gestione delle emergenze locali e regionali	12.000,00	12.000,00
4.3.1.3.12 Capitale	Coordinamento per la gestione delle emergenze locali e regionali	600.000,00	600.000,00
5.1.4.3.261 Capitale	Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari	13.427.879,38	13.427.879,38
5.2.2.2.91 Corrente	Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori	129.445,00	129.445,00

UPB	Descrizione	Riduzioni di spesa	
		Previsioni 2007	Previsioni 2008
5.2.4.2.94 Corrente	Politiche di inclusione e integrazione sociale	300.000,00	0,00
5.2.5.2.93 Corrente	Valorizzazione del non profit e servizio civile	450.000,00	450.000,00
6.1.98.3.350 Capitale	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale	8.000.000,00	7.000.000,00
6.2.1.2.120 Corrente	Servizio Ferroviario Regionale	0,00	1.000.000,00
6.2.2.2.123 Corrente	Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	7.000.000,00	7.000.000,00
6.3.1.3.151 Capitale	Reti e servizi di pubblica utilità	200.000,00	0,00
6.4.6.2.146 Corrente	Risorse idriche	30.000,00	0,00
6.5.4.2.104 Corrente	La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale	60.000,00	60.000,00
6.5.5.3.343 Capitale	La riqualificazione e lo sviluppo urbano	200.000,00	200.000,00
7.4.0.2.249 Corrente	Fondi regionali per programmi comunitari	4.598,13	0,00
7.4.0.3.266 Capitale	Iniziative FRISL	6.979.936,34	0,00
7.4.0.3.348 Capitale	Fondi immobiliari	20.000.000,00	20.000.000,00

UPB	Descrizione	Riduzioni di spesa	
		Previsioni 2007	Previsioni 2008

TOTALI

88.004.858,85

60.945.324,38

Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett.d)

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
1.1.2.2.1 Corrente	Relazioni internazionali	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.3.2.90 Corrente	Cooperazione internazionale allo sviluppo	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
1.3.2.2.315 Corrente	Governance interistituzionale e partenariato	150.000,00	0,00	0,00
1.3.3.2.4 Corrente	Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo	610.000,00	610.000,00	610.000,00
1.3.5.3.314 Capitale	Sviluppo della Società dell'Informazione per una Lombardia Digitale	2.245.530,31	0,00	0,00
1.3.6.3.6 Capitale	Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi	169.010.667,00	105.000.000,00	100.000.000,00
1.3.7.2.354 Corrente	Sviluppo del sistema integrato di analisi e conoscenze per il governo regionale	1.226.463,00	1.071.600,00	0,00
2.1.1.2.406 Corrente	Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità	1.807.914,00	1.807.914,00	1.807.914,00
2.1.2.2.77 Corrente	Diritto dovere di istruzione e formazione	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
2.1.2.3.78	Diritto dovere di istruzione e formazione	20.376.454,72	7.500.000,00	0,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
	Capitale			
2.2.3.2.79 Corrente	Sostegno della nuova imprenditorialità	0,00	1.000.000,00	0,00
2.3.1.2.55 Corrente	Valorizzazione del patrimonio culturale	7.506,00	0,00	0,00
2.3.1.3.56 Capitale	Valorizzazione del patrimonio culturale	14.930.643,99	8.639.602,07	2.000.000,00
2.4.1.2.66 Corrente	Promozione delle attività e degli eventi sportivi	4.380.000,00	5.980.000,00	5.380.000,00
2.4.2.2.346 Corrente	Sviluppo dell'impiantistica sportiva	90.000,00	200.000,00	150.000,00
2.4.2.3.67 Capitale	Sviluppo dell'impiantistica sportiva	5.400.000,00	3.900.000,00	4.500.000,00
2.5.1.2.82 Corrente	La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali	770.000,00	420.000,00	0,00
2.5.2.2.84 Corrente	Sviluppo dell'occupabilità, dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo delle donne	339.000,00	0,00	0,00
3.1.1.2.405 Corrente	Strumenti per la competitività delle imprese	25.651,53	0,00	0,00
3.1.2.2.371 Corrente	Internazionalizzazione delle imprese	500.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00
3.3.1.3.379 Capitale	Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo	3.268.382,00	3.476.324,00	0,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
3.4.1.3.361 Capitale	Sistemi turistici	6.733.546,93	600.000,00	0,00
3.4.2.2.31 Corrente	Promozione del territorio lombardo	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.6.1.2.376 Corrente	Interventi per la competitività del comparto artigiano	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3.6.1.3.377 Capitale	Interventi per la competitività del comparto artigiano	700.000,00	700.000,00	0,00
3.6.2.2.403 Corrente	Interventi a favore del sistema dei servizi	280.458,86	0,00	0,00
3.7.3.2.38 Corrente	Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali	50.000,00	0,00	0,00
3.7.3.3.39 Capitale	Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali	1.169.260,56	132.000,00	0,00
3.8.1.2.332 Corrente	Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.8.1.3.333 Capitale	Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00
4.1.1.2.386 Corrente	Rischio idrogeologico e sismico	520.000,00	520.000,00	520.000,00
4.1.3.3.119 Capitale	Sicurezza stradale	400.000,00	500.000,00	0,00
4.2.1.2.9 Corrente	Coordinamento e raccordo delle polizie locali	945.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
4.2.2.2.388 Corrente	Sicurezza urbana	1.850.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00
4.2.2.3.352 Capitale	Sicurezza urbana	9.500.000,00	2.900.000,00	0,00
4.3.1.2.11 Corrente	Coordinamento per la gestione delle emergenze locali e regionali	1.420.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00
4.3.1.3.12 Capitale	Coordinamento per la gestione delle emergenze locali e regionali	770.000,00	270.000,00	0,00
5.1.0.2.256 Corrente	Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.4.3.261 Capitale	Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari	77.504.000,00	0,00	0,00
5.1.5.2.258 Corrente	Ricerca, innovazione e risorse umane	32.100,00	0,00	0,00
5.2.1.2.87 Corrente	Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5.2.2.2.91 Corrente	Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori	14.672.000,00	14.672.000,00	14.672.000,00
5.2.3.2.97 Corrente	Tutela delle fragilità: anziani e disabili	30.000,00	0,00	0,00
5.2.3.3.99 Capitale	Tutela delle fragilità: anziani e disabili	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.4.2.94 Corrente	Politiche di inclusione e integrazione sociale	3.728.000,00	3.728.000,00	1.368.000,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
5.2.4.3.96 Capitale	Politiche di inclusione e integrazione sociale	1.120.000,00	1.020.000,00	0,00
5.2.5.2.93 Corrente	Valorizzazione del non profit e servizio civile	2.606.354,00	2.606.354,00	2.606.354,00
5.3.2.3.393 Capitale	Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente	0,00	12.000.000,00	11.000.000,00
6.1.8.2.125 Corrente	Sistema della navigazione interna	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6.1.9.3.134 Capitale	Sistema dell'intermodalità	19.490.000,00	8.065.494,00	0,00
6.1.10.3.411 Capitale	Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali	0,00	500.000,00	3.500.000,00
6.1.98.3.350 Capitale	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale	65.537.028,27	118.470.271,12	86.205.096,68
6.1.99.3.353 Capitale	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale	29.881.611,97	42.690.690,55	45.146.376,50
6.2.1.2.120 Corrente	Servizio Ferroviario Regionale	3.280.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
6.2.1.3.121 Capitale	Servizio Ferroviario Regionale	40.400.000,00	260.100.000,00	50.000.000,00
6.2.2.2.123 Corrente	Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	13.820.000,00	13.733.332,00	13.820.000,00
6.2.2.3.122 Capitale	Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	10.805.515,22	9.875.700,00	0,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
6.3.1.2.147 Corrente	Reti e servizi di pubblica utilità	5.500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00
6.3.1.3.151 Capitale	Reti e servizi di pubblica utilità	9.200.000,00	2.400.000,00	0,00
6.3.2.3.138 Capitale	Fonti energetiche	15.576.333,00	1.000.000,00	2.000.000,00
6.3.3.2.142 Corrente	Rifiuti	100.000,00	100.000,00	0,00
6.4.1.2.299 Corrente	Aree protette e tutela dell'ambiente naturale	217.830,00	130.000,00	130.000,00
6.4.1.3.158 Capitale	Aree protette e tutela dell'ambiente naturale	3.325.170,00	3.300.000,00	0,00
6.4.2.2.144 Corrente	Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale	50.000,00	0,00	0,00
6.4.2.3.145 Capitale	Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale	4.000.000,00	0,00	0,00
6.4.3.2.161 Corrente	Qualità dell'aria	500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.4.3.3.162 Capitale	Qualità dell'aria	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6.4.5.2.154 Corrente	Sviluppo sostenibile	50.000,00	0,00	0,00
6.4.5.3.155 Capitale	Sviluppo sostenibile	400.000,00	200.000,00	0,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
6.4.6.2.146 Corrente	Risorse idriche	135.800,00	225.800,00	0,00
6.4.6.3.149 Capitale	Risorse idriche	28.377.829,83	24.121.905,60	9.000.000,00
6.5.1.2.396 Corrente	Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa	61.975,00	61.975,00	0,00
6.5.2.2.109 Corrente	Pianificazione territoriale e difesa suolo	520.000,00	520.000,00	0,00
6.5.2.3.110 Capitale	Pianificazione territoriale e difesa suolo	798.000,00	1.032.913,80	3.000.132,19
6.5.3.2.107 Corrente	Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti	1.900,00	0,00	0,00
6.5.3.3.398 Capitale	Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti	2.533.333,00	0,00	1.265.827,60
6.5.4.2.104 Corrente	La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale	437.000,00	437.000,00	120.000,00
6.5.4.3.291 Capitale	La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale	445.517,10	0,00	0,00
6.5.5.3.343 Capitale	La riqualificazione e lo sviluppo urbano	8.955.626,16	14.889.130,00	7.898.560,00
6.5.6.2.293 Corrente	Territorio montano e piccoli Comuni	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.5.6.3.114	Territorio montano e piccoli Comuni	33.796.224,18	29.796.224,18	20.500.000,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2007	Previsioni 2008	Previsioni 2009
Capitale				
7.2.0.2.179 Corrente	Funzionamento del sistema informativo regionale	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.2.0.2.186 Corrente	Consulenze	600.000,00	600.000,00	400.000,00
7.2.0.2.264 Corrente	Studi e ricerche in materie di interesse regionale	175.000,00	175.000,00	175.000,00
7.4.0.2.72 Corrente	Iniziative e azioni per il nuovo Fondo Sociale Europeo 2000-2006	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.4.0.2.237 Corrente	Programmi operativi relativi al F.S.E.	15.000.000,00	0,00	0,00
7.4.0.2.249 Corrente	Fondi regionali per programmi comunitari	2.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
7.4.0.3.253 Capitale	Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari	1.974.830,00	1.974.830,00	0,00
7.4.0.3.266 Capitale	Iniziative FRISL	45.162.982,05	54.105.000,00	5.500.000,00
TOTALI		761.648.438,68	835.582.060,32	438.198.260,97